Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 22/01/2021

FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato in data 22.10.2012, anticipatamente estinto in corrispondenza della 87° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso della quota erroneamente trattenuta dall'intermediario per l'ammontare di euro 428,00, oltre interessi. In particolare, il ricorrente ricostruisce i fatti riferendo che nel conto estintivo sono state addebitate due rate per euro 856,00 e che il datore di lavoro provvedeva a versare in data 10.03.2020 e 26.03.2020 altre due rate, ciascuna di euro 428,00, da cui deriverebbe il doppio addebito. Il ricorrente specifica, inoltre, che a fronte della duplicazione del pagamento ha ricevuto dall'intermediario euro 428,00 a mezzo bonifico del 23.06.2020, ossia metà di quanto spettante. Parte ricorrente rappresenta anche che dopo l'estinzione del finanziamento, avvenuta nel marzo del 2020, il datore di lavoro procedeva a versare in favore dell'intermediario una ulteriore rata di euro 428,00 riferita alla mensilità di aprile. Per tale erroneo addebito, l'intermediario procedeva al ristoro dell'intero importo a mezzo bonifico del 06.07.2020.
L'intermediario costituitosi, eccepisce che il contratto è stato estinto anticipatamente in data 02.04.2020 e che in quella sede provvedeva a stornare gli interessi nominali sulle rate a scadere al tasso convenzionale pattuito e a riconoscere al ricorrente un ulteriore rimborso ci euro 197,35 a titolo di quota parte delle "spese fisse contrattuali" e delle "commissioni accessorie". Relativamente alle rate insolute riferisce di aver provveduto alla retrocessione di due rate rispettivamente di euro 428,00 in data 22.06.2020 e in data

03.07.2020, tale per cui nulla sarebbe ulteriormente dovuto al ricorrente. Chiede, pertanto, al Collegio il rigetto del ricorso.
Con memoria di replica del 17.11.2020 parte ricorrente conferma l'avvenuto rimborso della somma di euro 197,35 e nell'esplicitare i fatti già esposti in ricorso evidenzia che in data 23.10.2020 l'intermediario ha inoltrato la comunicazione periodica relativa al finanziamento, nel cui prospetto relativo alle rate pagate non vi è traccia della rata incassata nel mese di aprile 2020. Reitera, quindi, la richiesta di rimborso di n.1 rata del finanziamento pari ad euro 428,00.

DIRITTO

La vicenda sottoposta all'attenzione del Collegio concerne la retrocessione di una rata insoluta pari ad euro 428,00 che parte ricorrente ritiene di aver pagato due volte, sia in sede di conteggio estintivo sia trattenuta dall'Ente pubblico presso cui presta lavoro. Non pare sia oggetto di contestazione il rimborso della rata pagata ad aprile del 2020, di cui vi è evidenza dell'addebito in busta paga e successivo ristoro da parte dell'intermediario.
Parte ricorrente non fornisce prova, attraverso la produzione delle buste paga, del doppio addebito riferito alle rate di febbraio e marzo, già contabilizzate in conteggio estintivo e riportate anche nel rendiconto di pagamenti riferito al periodo 01.11.2012 - 30.09.2020, prodotto dall'intermediario. In tale documento non figurano le somme eccedenti che avrebbe pagato l'Ente riferite alle due rate e l'ulteriore addebito di aprile 2020. Tuttavia, nella dichiarazione dell'Ente, datata 16.09.2020 e allegata agli atti, è espressamente rilevato che "*il conto estintivo emesso (…) in data 19.03.2020 riportava due rate insolute che sono state conteggiate e aggiunte alla somma dovuta per l'estinzione del debito pur essendo state regolarmente versate rispettivamente in data 10.03.2020 e 26.03.2020*".
Da quanto riscontrabile in atti e ritenendo idonea la prova del doppio addebito attestata dall'Ente presso cui presta servizio il ricorrente, è da ritenersi fondata la richiesta di ristoro della rata di euro 428,00, oltre interessi legali dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 428,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI